



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Delle Conuertite, e simili Donne Regolari.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Cons. 1. si canti altro che la Messa essendo che il Vespro, e l'altre hore Canoniche possono essere cantate da esse medesime.

La Superiore delle Monache non ammetta alcuno al seruitio, & a far i negotii del Monasterio, il quale, e per età, e per costumi non sia stato approuato dal loro Superiore.

Approui anco il medesimo Superiore quelli, che al presente si ritrouano al seruitio delle Monache: nel qual numero s'intendano anco Medici, Barbieri, Fornari, Molinari, e tutti gli altri, che hanno da entrare nella clausura delle Monache.

A tutti i Curatori, Procuratori, Auocati, e difensori de' Monasteri prescriuerà il Vescouo certe regole, accioche sappia ciascuno quanto gli tocca di fare: e quei Monasteri che non hanno simili ufficiali, ne siano da lui proueduti; in modo però, che sia in arbitrio suo di porgli, e di leuargli sempre che egli vorrà. I Fattori de' Monasteri ogn'anno rendano conto della loro amministrazione a quelli c'habbiamo detto; e fra due mesi diano buona sicurtà a' Cancellieri de' Vescouo, di rendere fedelmente conto della sua amministrazione; il che se lascieranno di fare, s'intendano priuati dell'officio.

Si costituiscano da' Vescouo, Vicari perpetui, secondo la forma data nel Sacro Concilio Tridentino, nelle Chiese Parochiali, le quali sono annessa a' Monasteri delle Monache.

Delle Conuertite, e simili Donne Regolari.

Cons. 6. S'offeruino in tal modo le regole e Constitutioni specialmente fatte circa le donne penitenti, le quali fanno professione; che però nel riceuerle, o ammetterle alla professione, non si ricerchi il consenso delle due parti delle tre delle Monache, come si è ordinato: il che si dichiara hora hauer luogo solamente nell'altre Monache: ma in queste basti la maggior parte di esse, ancora nel fare professione.

Nelle case di queste donne non si costituisca numero determinato: nè in loro habbia luogo, quanto intorno alla limo-

sina della dote, e de gli alimenti; della quantità e giunta di essa, nelli Monasteri delle Monache si è ordinato.

Ma ciò che si darà, si dispensi ne gli alimenti necessarii; & il restante in altre necessità del Monastero, o s'impieghi in beni immobili, ad arbitrio del Superiore. Possano queste Donne fare professione in quella età e spatio di tempo, che la ragione commune concede, ouero per le loro constitutioni è specialmente determinato.

Nelle rinuncie & obligationi loro, si seruino le constitutioni sue, e de' suoi Superiori, ouero la ragione commune. Non si puniscano le Nouitie, nè le Donne, se quelle haranno dato, e queste riceuuto qualche cosa nell'anno della probatione, se specialmente altro non fosse ordinato.

Non si mandino fuora del Monastero, se non per cause permesse dalla ragione, le donne, le quali passato l'anno della probatione non saranno trouate habili nè idonee per fare la professione; o ricuseranno di farla: ma il Vescouo possa prolungare il tempo della probatione e nouitiato.

Non si dia ripulsa contra l'istituto alle Donne inhabili all'officio, & a riceuere il velo negro, ancora che quella casa non habbia bisogno di Conuerse.

Del leggere assiduamente la propria regola, e queste Constitutioni.

Perche le Monache professe, debbono seruare non solo i precetti di Dio, e di Santa Chiesa, i quali sono dati a tutti i Christiani; ma anco le leggi & instituti della sua regola & ordine; sarà cosa vtile ridurre loro spessissime uolte in memoria, quanto sono tenute di fare, per sodistare all'officio della loro vocatione e professione.

Per tanto commandiamo in virtù di santa vbidienza, che ogni giorno si legga in ciascuno Monasterio da qualche Monaca, stando tutte l'altre professe ad vdiere, almeno vn capitolo delle constitutioni della regola, ouer ordine alquale sono obligate; incominciando dal primo, e così seguitando fino all'ultimo.